


Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 aprile 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. 88.

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime Pag. 4

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89.

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile Pag. 18

DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90.

Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001. Pag. 22

DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 91.

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace Pag. 22

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione Pag. 23

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 marzo 2001.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 29 gennaio 2001.

Tempi e modalità tecniche della certificazione in attuazione del comma 7 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (patto di stabilità interno) Pag. 24

DECRETO 23 marzo 2001.

Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° aprile 2001. Pag. 35

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Approvazione per l'anno 2001, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal provveditore generale dello Stato Pag. 37

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Approvazione per l'anno 2001, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Gazzetta Ufficiale - parte I e parte II - dei supplementi straordinari, Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni, determinati dal provveditore generale dello Stato. Pag. 38

Ministero della sanità

DECRETO 25 gennaio 2001.

Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti Pag. 39

DECRETO 26 gennaio 2001.

Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti Pag. 48

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 4 gennaio 2001.

Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne Pag. 58

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29479) Pag. 59

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29480) Pag. 60

DECRETO 7 marzo 2001.

Sostituzione del componente supplente della commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972 Pag. 62

DECRETO 12 marzo 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di consumo Massa Quartigiana», in Quaratesana, già in liquidazione coatta amministrativa ... Pag. 62

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bright Salento a r.l.», in Melpignano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 62

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quattro Mori - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Sassari, già soc. coop.va CO.F.L.A.T. RECAPITI - soc. coop.va a r.l., e nomina del commissario liquidatore Pag. 63

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Roma 2000 - Servizi espressi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 63

Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 7 marzo 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della President and Fellows of Harvard College, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 Pag. 64

Ministero dell'ambiente

DECRETO 4 dicembre 2000.

Progetto denominato «Comune solarizzato» Pag. 65

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 16 marzo 2001.

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «Istituto Calabria qualità S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 Pag. 66

DECRETO 21 marzo 2001.

Approvazione dello statuto del «Consorzio vino Colli Bolognesi», in Monteveglio Pag. 67

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 marzo 2001.

Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 20 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561 Pag. 68

DECRETO 21 marzo 2001.

Limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci Pag. 69

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 7 marzo 2001.

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: sostituzione del sito di Pesche con il sito di Miranda - Santa Lucia. (Deliberazione n. 98/01/CONS). Pag. 69

Agenzia delle entrate

DECRETO 20 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano. Pag. 70

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto. Pag. 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, per la realizzazione del programma di cooperazione a favore della facoltà di economia dell'Università «Eduardo Mondlane» di Maputo, con annesso tecnico, firmato a Maputo l'11 ottobre 1996. Pag. 72

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 aprile 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 72

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT+ND». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis RT+IBmulti+G+ND». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Tricofito». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomix 110». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampidox». Pag. 73

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «H Atetal». Pag. 73

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777. Pag. 73

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Tuscia». Pag. 74

Ministero dell'ambiente: Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per l'incentivazione di solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura, per favorire l'applicazione del decreto direttoriale n. 100/2000, «Solare termico». Pag. 75

Regione Puglia: Approvazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT). Pag. 75

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 14 marzo 2001. Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nei tredici questionari per l'elaborazione degli studi di settore approvati con decreto ministeriale del 23 ottobre 2000. (Provvedimento n. 2001/27307).

01A2668

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELL'ESATTEZZA DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE

Ad integrazione delle indicazioni fornite nell'allegato B, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

- 1) esistenza della firma del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco del comune e del responsabile del servizio finanziario dell'ente;
- 2) indicazione di nomi e cognomi dei firmatari;
- 3) esistenza della data;
- 4) esistenza del timbro dell'ente;
- 5) corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;
- 6) leggibilità del certificato in ogni sua parte;
- 7) conformità del certificato al modello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;
- 8) inesistenza di voci non previste dal certificato;
- 9) indicazione di valori espressi solamente in milioni di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;
- 10) esistenza della convalida per le eventuali correzioni;
- 11) Redazione della certificazione con sistema dattilografico o di videoscrittura su PC.

01A3576

DECRETO 23 marzo 2001.

Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° aprile 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2000-31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 (.....) la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione

normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) (...) al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente al trimestre 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2001-31 marzo 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il dirigente generale: LAURIA

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2000
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2001

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,76
	oltre 10 (5.164,57)	10,38
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,69
	oltre 10 (5.164,57)	7,57
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,38
	oltre 100 (51.645,69)	7,81
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)	fino a 10 (5.164,57)	10,96
	oltre 10 (5.164,57)	20,46
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 10 (5.164,57)	16,47
	oltre 10 (5.164,57)	21,66
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	13,45
	oltre 10 (5.164,57)	17,11
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	11,26
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	9,82
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	7,80
	oltre 100 (51.645,69)	22,83
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	15,84
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	11,56
	oltre 10 (5.164,57)	6,82
MUTUI (9)		

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,49 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20.9.2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

**RILEVAZIONE DEI TASSI
DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA**

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A3385

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2001.

Approvazione per l'anno 2001, dei prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal provviditore generale dello Stato.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, concernente il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il provvedimento n. 34234 del 6 dicembre 2000, con il quale il provviditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 2001, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera del 10 gennaio 2001, prot. n. 3/A/2, con la quale il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva:

Per l'anno 2001, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, determinati dal provviditore generale dello Stato:

Annata 2001 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L. 352.000
abbonamento annuale per regioni province e comuni	L. 329.000
volume separato	L. 33.000